

- i cui depositi, durante il periodo di sospensione dei pagamenti dell'ente creditizio e fino alla revoca della sua autorizzazione bancaria, non erano rimborsabili in virtù di disposizioni contrattuali o legislative e il depositante interessato non abbia dichiarato espressamente di chiedere il rimborso,
  - che abbiano aderito a una clausola che prevede il pagamento dei depositi nell'importo garantito secondo il procedimento disciplinato nel diritto di uno Stato membro anche, nello specifico, dopo la revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio che gestisce i depositi, laddove tale condizione sia soddisfatta e
  - la clausola suddetta del contratto di deposito abbia forza di legge tra le parti contraenti in base al diritto dello Stato membro.
- 5) Se dalle disposizioni di tale direttiva o da altre disposizioni del diritto dell'Unione discenda che il giudice nazionale non può considerare una siffatta clausola del contratto di deposito e non può valutare la domanda di un depositante per il versamento di interessi a causa del pagamento tardivo di depositi nell'importo garantito ai sensi di tale contratto, alla luce delle condizioni della responsabilità extracontrattuale per danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione e sulla base dell'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 94/19.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12).

<sup>(2)</sup> Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 30 luglio 2018 —  
COPEBI SCA / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)**

**(Causa C-505/18)**

(2018/C 364/06)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

*Ricorrente:* COPEBI SCA

*Resistente:* Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

*Altra parte nel procedimento:* Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

**Questioni pregiudiziali**

Se la decisione 2009/402/CE della Commissione europea, del 28 gennaio 2009, relativa ai «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo ai quali la Francia ha dato esecuzione [C 29/05 (ex NN 57/05)] <sup>(1)</sup> vada interpretata nel senso che essa si applica agli aiuti versati dall'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli) (ONIFLHOR) al Comité économique bigarreau industrie (Comitato economico duroni per l'industria) (CEBI) e assegnati ai produttori di duroni destinati all'industria da parte delle associazioni di produttori membri di detto comitato, nonostante il CEBI non figurì tra gli otto comitati economici agricoli menzionati al punto 15 della decisione del 28 gennaio 2009, e ancorché gli aiuti in discussione, contrariamente al meccanismo di finanziamento descritto ai punti da 24 a 28 di tale decisione, fossero finanziati esclusivamente da sovvenzioni dell'ONIFLHOR e non parimenti da contributi volontari dei produttori, denominati «quote di settore».

<sup>(1)</sup> GU L 127, pag. 11.